

**Delibera del C.d.A. n. 326 del 28.11.2022**

<b>OGGETTO:</b>	<b>Regolamento per l'assegnazione di immobili infrastrutturali e l'insediamento di attività produttive nelle aree industriali dell'ARAP, approvato con Deliberazione C.d.A. n.359/2017 e ss.mm.ii. - Disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 2 della L.R. n. 29/2022 e relative all'assegnazione di aree, destinate a standard urbanistici o rispetto/filtro, per l'installazione e l'esercizio di impianti da fonti rinnovabili. Integrazione Regolamento.</b>
-----------------	---

*Giuseppe Savini* – Presidente



*Maria Assunta Iommi* – Membro C.d.A.



*Gianni Cordisco* – Membro C.d.A.



Assiste il Revisore Legale:

*Angelo De Medio*



Funge da Segretario: il Direttore Generale *Antonio Morgante*

**VISTA** la L.R. n. 23/2011 e s.m.i. sul riordino delle funzioni in materia di aree produttive;

**VISTO** l'atto di fusione del 03/04/2014, con il quale i Consorzi Per Lo Sviluppo Industriale del Sangro, di Avezzano, di Sulmona, di L'Aquila, di Teramo e del Vastese sono stati accorpati nell'ARAP - Azienda Regionale per le Attività Produttive;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 27 del 26/09/2019, con il quale si è provveduto alla nomina del C.d.A. dell'ARAP;

## **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**RICHIAMATE** le funzioni pubbliche di quest'Arap e degli altri Enti e Consorzi di sviluppo industriale, nonché la pubblica utilità degli insediamenti ed impianti produttivi negli agglomerati industriali di competenza di detti Enti, di cui agli articoli dal 50 al 56 del DPR 218/1978, all'art.36 della Legge 317/1991, alle LL.RR. 56/1994 e 23/2011 ed alla restante normativa in materia;

**RICHIAMATA** la deliberazione del C.d.A. n.359 del 22/12/2017, con la quale è stato approvato il *regolamento per l'assegnazione di immobili infrastrutturali e l'insediamento di attività produttive nelle aree industriali dell'ARAP*, nonché lo schema di convenzione tipo per l'assegnazione;

**RICHIAMATE** le successive deliberazioni con le quali sono state apportate alcune modifiche ed integrazioni al suddetto *regolamento* (nonché a detto schema di convenzione), in particolare l'ultima, ossia la deliberazione del C.d.A. n.197 del 09/09/2020, che richiama anche le precedenti deliberazioni del caso;

**RICHIAMATO** il suddetto *regolamento*, nonché detto schema di convenzione;

**RICHIAMATA** la deliberazione del C.d.A. n.15 del 26/01/2021, avente oggetto "*aggiornamento dei valori dei prezzi di cessione dei lotti di terreno e dei contributi di urbanizzazione di cui al "regolamento per l'assegnazione di immobili infrastrutturali e l'insediamento di attività produttive nelle aree industriali dell'ARAP" ed alla deliberazione del C.d.A. n.18/2018*", che riporta anche i valori medi dei terreni all'interno degli agglomerati industriali di competenza di quest'Ente;

**RICHIAMATO** in particolare il punto "4" del dispositivo della suddetta deliberazione C.d.A. n.15/2021, che prevede: "... negli agglomerati minori parzialmente attrezzati o per lotti periferici urbanizzati solo in parte e di non elevata estensione, in caso di lotti industriali-produttivi compatibili con la presenza di impianti fotovoltaici-solari (a discrezione esclusiva di quest'Arap, ai sensi degli art.li 1, 2 e 3 del regolamento in oggetto, ed in base alle previsioni del P.R.T.) e di assegnazione di detti lotti per l'installazione e l'esercizio di detti impianti, il predetto contributo di urbanizzazione risulta dimezzato (diviso a metà), in considerazione del ridotto-limitato carico urbanistico-antropico di detti impianti, nonché della promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e della pubblica utilità di detti impianti di cui alla normativa in materia (decreti legislativi n.387/2003, n.28/2011, ecc.); ... in detto caso ed in sede di specifico provvedimento di assegnazione del lotto, i termini (scadenze e/o tempistiche) di corresponsione del contributo di urbanizzazione, delle spese generali e/o del valore dei terreni possono essere adattati, in via derogatoria, ai termini nazionali di incentivo, assenso e finanziamento di detti impianti, come da art.li 19 e/o 22 del regolamento in oggetto";

**DATO ATTO** che, in alcuni casi e come da suddette disposizioni in materia, quest'Arap ha già provveduto ad assegnare, alle rispettive imprese interessate, alcuni lotti di terreno, localizzati nelle zone dei PRT destinate ad insediamenti produttivi-economici, al fine

dell'installazione ed esercizio di impianti fotovoltaici-solari (da fonti rinnovabili), da parte delle imprese medesime;

**VISTE** le disposizioni di cui ai commi dal 1 al 4 dell'Art.2 della L.R. n. 29 del 3/11/2022 (pubblicata sul BURA n.155 speciale del 4/11/2022) e relative all'assegnazione di aree, destinate a standard urbanistici o rispetto/filtro, per l'installazione e l'esercizio di impianti da fonti rinnovabili;

**DATO ATTO** che le suddette disposizioni, di cui ai commi dal 1 al 4 dell'Art.2 della L.R. n. 29 del 3/11/2022, prevedono quanto di seguito riportato:

*1. Al fine di agevolare lo sviluppo delle fonti rinnovabili quale strumento di contenimento dei costi energetici e di sostegno del settore produttivo, in attuazione della normativa statale vigente in materia di energia da fonti rinnovabili, l'Azienda regionale delle aree produttive (ARAP) ed il Consorzio per lo Sviluppo Industriale (CSI) dell'area Chieti - Pescara possono individuare le zone destinate a standard urbanistici ovvero individuate come aree di rispetto o zone filtro dai vigenti Piani Regolatori Territoriali (PRT), per consentire l'installazione di impianti da fonti rinnovabili da parte di soggetti pubblici o privati.*

*2. Per le finalità di cui al comma 1, l'ARAP ed il CSI dell'area Chieti - Pescara, ciascuno per l'ambito competenza, definiscono con atto proprio le modalità ed i criteri per l'assegnazione delle aree, favorendo, altresì, l'eventuale condivisione dell'energia prodotta nel rispetto del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), del decreto legge 1' marzo 2022, n. 17 (Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali) e della legge regionale 17 maggio 2022, n. 8 (Interventi regionali di promozione dei gruppi di auto consumatori di energia rinnovabile e delle comunità energetiche rinnovabili e modifiche alla l.r. 6/2022).*

*3. L'assegnazione delle aree di cui al comma 2 avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.*

*4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non comportano variante ai vigenti PRT, sono immediatamente esecutive e non richiedono procedure di aggiornamento degli strumenti di pianificazione, trattandosi di interventi che non mutano la destinazione d'uso delle aree di cui al comma 1 e risultano compatibili e complementari a detta destinazione.*

**DATO ATTO** che le suddette zone destinate a standard urbanistici, ai sensi dell'Art.5 del D.M. n. 1444/1968, risultano sostanzialmente quelle destinate a verde, parcheggi ed altre attrezzature tecnologiche-collettive, di cui alle tavole di zonizzazione dei vigenti PRT degli agglomerati industriali di competenza di quest'Arap;

**DATO ATTO** che, in alcuni casi e come da disposizioni dei vigenti PRT, quest'Arap ha già provveduto ad assegnare, alle rispettive imprese interessate, alcuni lotti di terreno, localizzati nelle zone dei medesimi PRT destinate ad attrezzature tecnologiche-collettive e/o compatibili, al fine della realizzazione e gestione di dette attrezzature, da parte delle imprese medesime;

**DATO ATTO** che, a seguito delle suddette recenti disposizioni, di cui ai commi dal 1 al 4 dell'Art.2 della L.R. n. 29 del 3/11/2022, quest'Ente può provvedere anche, con le modalità ed i criteri di seguito riportati, all'assegnazione di aree localizzate nelle zone destinate a standard urbanistici (verde e parcheggio) e/o nelle zone di rispetto e/o zone filtro dei vigenti PRT, al fine di consentire l'installazione ed esercizio di impianti da fonti rinnovabili da parte delle imprese pubbliche e/o private interessate, nel rispetto di dette destinazioni d'uso delle aree medesime e di detti usi compatibili e complementari a dette destinazioni;

**RITENUTO** di provvedere in merito e per quanto di competenza, come riportato di seguito nel presente provvedimento;

### **DELIBERA**

- 1) **di dare atto** che la premessa del presente provvedimento risulta parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui integralmente riportata e trascritta, in particolare per quanto riguarda le motivazioni di questa stessa deliberazione;
- 2) **di richiamare** le funzioni pubbliche di quest'Arap e degli altri Enti e Consorzi di sviluppo industriale, nonché la pubblica utilità degli insediamenti ed impianti produttivi negli agglomerati industriali di competenza di detti Enti, di cui agli articoli dal 50 al 56 del DPR 218/1978, all'art.36 della Legge 317/1991, alle LL.RR. 56/1994 e 23/2011 ed alla restante normativa in materia;
- 3) **di richiamare** il vigente regolamento per l'assegnazione di immobili infrastrutturali e l'insediamento di attività produttive nelle aree industriali dell'ARAP, nonché il vigente schema di convenzione tipo per l'assegnazione, approvati con deliberazione del C.d.A. n.359 del 22/12/2017 e ss.mm.ii.;
- 4) **di richiamare** la deliberazione del C.d.A. n.15 del 26/01/2021, avente oggetto "aggiornamento dei valori dei prezzi di cessione dei lotti di terreno e dei contributi di urbanizzazione di cui al "regolamento per l'assegnazione di immobili infrastrutturali e l'insediamento di attività produttive nelle aree industriali dell'ARAP" ed alla deliberazione del C.d.A. n.18/2018", che riporta anche i valori medi dei terreni all'interno degli agglomerati industriali di competenza di quest'Ente (il contributo di urbanizzazione varia da €/mq 1,50 ad €/mq 7,80 secondo l'agglomerato; le spese generali variano da €/mq 2,00 ad €/mq 6,00 secondo l'agglomerato);
- 5) **di richiamare** in particolare il punto "4" del dispositivo della suddetta deliberazione C.d.A. n.15 del 26/01/2021, che prevede: "... negli agglomerati minori parzialmente attrezzati o per lotti periferici urbanizzati solo in parte e di non elevata estensione, in caso di lotti industriali-produttivi compatibili con la presenza di impianti fotovoltaici-solari (a discrezione esclusiva di quest'Arap, ai sensi degli art.li 1, 2 e 3 del regolamento in oggetto, ed in base alle previsioni del P.R.T.) e di assegnazione di detti lotti per l'installazione e l'esercizio di detti impianti, il predetto contributo di urbanizzazione risulta dimezzato (diviso a metà), in considerazione del ridotto-limitato carico urbanistico-antropico di detti impianti, nonché della promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e della pubblica utilità di detti impianti di cui alla normativa in materia (decreti legislativi n.387/2003, n.28/2011, ecc.); ... in detto caso ed in sede di specifico provvedimento di assegnazione del lotto, i termini (scadenze e/o tempistiche) di corresponsione del contributo di urbanizzazione, delle spese generali e/o del valore dei terreni possono essere adattati, in via derogatoria, ai termini nazionali di incentivo, assenso e finanziamento di detti impianti, come da art.li 19 e/o 22 del regolamento in oggetto";
- 6) **di dare atto** che, in alcuni casi e come da suddette disposizioni in materia, quest'Arap ha già provveduto ad assegnare, alle rispettive imprese interessate, alcuni lotti di terreno, localizzati nelle zone dei PRT destinate ad insediamenti produttivi-economici, al fine dell'installazione ed esercizio di impianti fotovoltaici-solari (da fonti rinnovabili), da parte delle imprese medesime;
- 7) **di stabilire** che, a seguito delle recenti disposizioni di cui ai commi dal 1 al 4 dell'Art.2 della L.R. n. 29 del 3/11/2022, quest'Ente può provvedere anche, con le modalità ed i

- criteri di seguito meglio definiti, all'assegnazione di aree localizzate nelle zone destinate a standard urbanistici (verde e parcheggio) e/o nelle zone di rispetto e/o zone filtro dei vigenti PRT, al fine di consentire l'installazione ed esercizio di impianti da fonti rinnovabili (fotovoltaici-solari) da parte delle imprese pubbliche e/o private interessate;
- 8) **di stabilire** che il progetto insediativo/impiantistico pubblico e/o privato dovrà comunque garantire la destinazione d'uso dell'area o delle aree, fornendo soluzioni tecnico impiantistiche innovative e tali da rispettare in sostanza la predetta destinazione d'uso e detti usi compatibili e complementari a detta destinazione;
  - 9) **di stabilire** che, ai sensi del comma 1 dell'Art. 2 della L.R. n. 29/2022, le zone destinate a standard urbanistici, le zone di rispetto e le zone filtro sono quelle individuate (come tali) dai vigenti PRT e che, ai sensi degli art.li 1, 2 e 3 del "*regolamento per l'assegnazione di immobili infrastrutturali e l'insediamento di attività produttive nelle aree industriali dell'ARAP*" ed all'interno di dette zone, quest'Ente può provvedere all'assegnazione delle aree, nonché alla rispettiva autorizzazione alla localizzazione/all'insediamento degli impianti, a discrezione esclusiva di quest'Arapp medesima e secondo le modalità ed i criteri riportati in detto stesso *regolamento*, nonché secondo le modalità ed i criteri particolari e specifici di seguito definiti;
  - 10) **di stabilire** che, nelle zone suddette, il contributo di urbanizzazione ed il contributo per le spese generali risultano pari ciascuno ad €/mq 0,50 (al netto dell'i.v.a.), in considerazione della particolare destinazione a standard urbanistico-verde-parcheggio-urbanizzazione di dette zone e del ridotto-limitato carico urbanistico-antropico di detti impianti solari-fotovoltaici, nonché della promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e della pubblica utilità di detti impianti di cui alla normativa vigente in materia (decreti legislativi n. 387/2003, n. 28/2011, ecc.);
  - 11) **di dare atto** che, nelle zone predette ed ai sensi dell'art.10 del suddetto *regolamento*, quest'Ente può determinare, con successivi motivati provvedimenti, in ossequio ai principi generali in tema di espropriazione, valore medi dei terreni inferiori di quelli di cui alla sopra richiamata deliberazione del C.d.A. n. 15 del 26/01/2021, qualora ne ricorrano le condizioni del caso (eventuale presenza di vincoli e/o limiti idrogeologici, paesaggistici, ambientali, agricoli, di orografia/pendenza, di ubicazione/ esposizione, di rispetto, ecc.);
  - 12) **di stabilire** che, nelle zone predette ed in sede di specifico provvedimento di assegnazione, i termini (scadenze e/o tempistiche) di corresponsione del contributo di urbanizzazione, delle spese generali e/o del valore dei terreni possono essere adattati, in via derogatoria, alle tempistiche autorizzatorie e di costruzione legate alle caratteristiche dell'impianto da realizzare;
  - 13) **di stabilire** inoltre che, nelle zone suddette ed in caso di possibilità/necessità di espropriazione per pubblica utilità, il contributo per le spese generali risulta pari ad €/mq 1,00 (al netto dell'i.v.a.); che, in detto caso, qualora il valore definitivo/finale dell'indennità di espropriazione dei terreni (stabilito dall'Autorità competente) fosse superiore al valore dei terreni determinato da quest'Arapp, o comunque anche in altri casi, l'impresa assegnataria e quest'Arapp stessa possono convenire modalità alternative di corresponsione di detta differenza di valore, da parte dell'impresa medesima (ed in favore di quest'Ente), o altre opportunità e possibilità, mediante fornitura/condivisione di energia prodotta dall'impresa a beneficio di quest'Ente stesso;
  - 14) **di stabilire** altresì che, stante la considerazione che tra i servizi che Arapp deve garantire alle imprese insediate rientra anche l'energia, la produzione della medesima dagli impianti nelle zone suddette va prioritariamente condivisa con questo Ente;

- 15) **di evidenziare** la particolare caratteristica collettiva e pubblica utilità delle zone e degli impianti oggetto del presente provvedimento, ai sensi della normativa di riferimento (articoli dal 50 al 56 del DPR 218/1978, art.36 della Legge 317/1991, LL.RR. n. 56/1994 e n. 23/2011, ecc., decreti legislativi n.387/2003, n.28/2011, commi dal 1 al 4 dell'Art.2 della L.R. n. 29/2022, ecc.);
- 16) **di dare atto** che gli impianti nelle zone suddette devono rispettare tutta la normativa vigente in materia ed, in particolare, il decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, il decreto legge 1' marzo 2022 n. 17 e la legge regionale 17 maggio 2022 n. 8 (interventi regionali di promozione dei gruppi di auto consumatori di energia rinnovabile e delle comunità energetiche rinnovabili e modifiche alla l.r. 6/2022).
- 17) **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
- 18) **di dare incarico** al Direttore Generale dell'ARAP delle eventuali iniziative di competenza conseguenti il presente deliberato;
- 19) **di dare atto** che gli Uffici di quest'Ente sono autorizzati ai conseguenti adempimenti di rispettiva competenza;
- 20) **di disporre** la pubblicazione della presente deliberazione in "Amministrazione Trasparente" del sito internet aziendale [www.arapabruzzo.it](http://www.arapabruzzo.it).

**Il Segretario**  
**Il Direttore Generale**  
***Avv. Antonio Morgante***  
*(f.to digitalmente)*

**IL PRESIDENTE**  
***Dott. Giuseppe Savini***

---